



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

SULLA NOTIFICA TRAMITE SERVIZIO POSTALE

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza n. 7255 del 18/11/2025.

Composizione

Pres. e Rel. Cilenti.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 007 NOTIFICA.

Procedimento notificatorio - Notificazione a mezzo del servizio postale - Irreperibilità relativa del contribuente - Prova dell'invio dell'avviso di ricevimento del C.A.D. - Necessità - Fondamento.

Massima

In tema di notifica di un atto impositivo tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

Rif. normativi

Art. 140 c.p.c.

Art. 8 della l. n. 890/1982.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, SU, Sentenza n. 10012 del 15/4/2021 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.

Redattore Antonio Negro